

la piattaforma) e i *Service provider*, al trattamento dei propri dati personali, al fine di consentire la lavorazione delle domande per il riconoscimento del beneficio richiesto.

26. La presentazione della domanda richiede l'assolvimento dell'imposta di bollo tramite pagamento attraverso il sistema PagoPA. Per dare evidenza di tale adempimento il richiedente ne inserisce negli appositi campi predisposti dal sistema informatico del portale dell'Albo gli estremi: data di effettuazione ed identificativo. La ricevuta del predetto pagamento deve essere conservata dal richiedente, e non inoltrata al Comitato centrale, per essere esibita, su richiesta di quest'ultimo, per le opportune verifiche. Nel caso di mancato pagamento della imposta di bollo in parola, il Comitato centrale inoltra opportuna segnalazione all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente in ragione della sede del soggetto richiedente.

27. I termini del procedimento per richiedere il beneficio della riduzione dei pedaggi autostradali, a pena di inammissibilità sono stabiliti per ciascuna fase come di seguito:

a) fase 1 - prenotazione della domanda: dalle ore 9,00 del 6 giugno 2022 e fino alle ore 14,00 del 12 giugno 2022;

b) fase 2 - inserimento dei dati relativi alla domanda e firma ed invio della domanda: dalle ore 9,00 del 27 giugno 2022 e fino alle ore 14,00 del 22 luglio 2022.

28. L'adozione della presente delibera è stata approvata dal Comitato centrale nella seduta del 4 maggio 2022.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è applicabile a decorrere dal giorno 31 maggio 2022.

Roma, 10 maggio 2022

Il Presidente: FINOCCHI

22A03064

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 23 maggio 2022.

Aggiornamento del tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni a favore delle imprese.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese;

Considerato che l'art. 2, comma 2, del suddetto decreto legislativo n. 123 del 1998 prevede che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, in conformità con le disposizioni dell'Unione europea, indichi e aggiorni il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione;

Vista la comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02 (*Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. C14 del 19 gennaio 2008) relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attua-

lizzazione, con la quale sono state, altresì, sostituite le precedenti comunicazioni relative al metodo di fissazione dei tassi di riferimento e attualizzazione;

Considerato che il nuovo metodo prevede che il tasso di riferimento e di attualizzazione sia determinato aggiungendo al tasso base fissato dalla Commissione europea 100 punti base;

Considerato che la Commissione europea rende pubblico il predetto tasso base su internet all'indirizzo: https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/legislation/reference-discount-rates-and-recovery-interest-rates/reference-and-discount-rates_en

Considerato che la citata comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02 prevede che l'aggiornamento del tasso è effettuato su base annua e che, per tener conto di variazioni significative e improvvise, viene effettuato un aggiornamento ogni volta che il tasso medio, calcolato nei tre mesi precedenti, si discosti di più del 15% dal tasso valido in quel momento;

Considerato che il predetto tasso base è stato aggiornato dalla Commissione europea, con decorrenza 1° giugno 2022, nella misura pari a - 0,19%;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° giugno 2022, il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese è pari allo 0,81%.

Roma, 23 maggio 2022

Il Ministro: GIORGETTI

22A03213

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 24 maggio 2022.

Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina. (Ordinanza n. 895).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;

Visto il decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, recante «Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario»;



Vista la decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio dell'Unione europea del 4 marzo 2022 che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'art. 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l'introduzione di una protezione temporanea;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 89 del 15 aprile 2022, adottato ai sensi degli articoli 3 e 4 del citato decreto legislativo n. 85/2003;

Visto il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante: «Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina», approvato in via definitiva in data 31 marzo 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, ed in particolare l'art. 5-*quater* inserito in sede di conversione, con cui sono state integrate nel testo del provvedimento le disposizioni precedentemente previste dall'art. 3 del decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, ora abrogato;

Visto il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante: «Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022 con cui è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione all'esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto come integrata dalle risorse finanziarie stanziare con delibera del Consiglio dei ministri del 17 marzo 2022;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022, n. 873 del 6 marzo 2022, n. 876 del 13 marzo 2022, n. 881 del 29 marzo 2022, n. 882 del 30 marzo 2022 e n. 883 del 31 marzo 2022, recanti: «Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina»;

Ravvisata la necessità di assicurare il tempestivo espletamento dei procedimenti connessi alla definizione della condizione giuridica delle persone provenienti dall'Ucraina, in conseguenza della grave crisi internazionale in atto;

Ravvisata la necessità di integrare e aggiornare talune disposizioni già adottate con le richiamate precedenti ordinanze, con particolare riferimento all'operatività del Dipartimento della protezione civile e dei Commissari delegati e presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché al trattamento dei dati finalizzati alla corretta gestione delle misure assistenziali attivate;

Ritenuto di dover definire e regolare un adeguato insieme di azioni finalizzate ad assicurare il coordinamento, il monitoraggio, il controllo e la vigilanza delle diverse misure assistenziali attivate, con particolare riferimento a quelle poste in essere in attuazione dell'art. 31 del richiamato decreto-legge n. 21 del 2022, integrando l'attività dei centri di competenza del Dipartimento della protezione civile di cui all'art. 21 del decreto legislativo n. 1 del 2018 ai fini della raccolta e gestione dei dati e della valutazione di impatto delle misure medesime;

Vista la proposta di collaborazione avanzata dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (AC-NUR - UNHCR) e la positiva valutazione del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, che si inquadra nell'ambito di una più ampia azione, promossa dal medesimo Dipartimento, di sostegno, protezione e supporto all'inclusione delle persone provenienti dall'Ucraina, anche al fine di mitigare il rischio di violenza di genere e quello di tratta e grave sfruttamento;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 29 marzo 2022 recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 marzo 2022, n. 75, con cui sono state prorogate, sino al 30 aprile 2022, le misure di sorveglianza sanitaria;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 28 aprile 2022 recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 aprile 2022, n. 100, con cui sono state ulteriormente prorogate, sino al 31 maggio 2022, le misure di sorveglianza sanitaria;

Vista la richiesta formulata dal Ministero della salute volta ad integrare le misure in materia di assistenza sanitaria già introdotte con le richiamate ordinanze;

Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

Ulteriori disposizioni finalizzate a garantire la piena operatività del Servizio nazionale della protezione civile e delle strutture coinvolte nella gestione emergenziale

1. All'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 882 del 30 marzo 2022 le parole «previamente individuato» sono sostituite dalle parole «autorizzato dal Capo del Dipartimento su proposta del direttore della DICOMAC».

Art. 2.

Istituzione del Comitato per il coordinamento dell'attuazione delle misure di accoglienza diffusa e del contributo di sostentamento

1. Per assicurare il coordinamento unitario dell'attuazione delle misure di accoglienza diffusa e del contributo di sostentamento di cui, rispettivamente, agli articoli 1 e 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 881 del 29 marzo 2022, sull'intero territorio nazionale, attivate a beneficio delle persone richiedenti la protezione temporanea derivante dalla decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio dell'Unione europea del 4 marzo 2022, il Capo del Dipartimento si



avvale di un apposito Comitato, costituito con proprio provvedimento e composto da rappresentanti designati dalle regioni e province autonome, dagli enti locali e dalle amministrazioni centrali e degli altri soggetti pubblici e privati direttamente interessati.

2. Con il provvedimento di cui al comma 1 sono disciplinate, altresì, le modalità di organizzazione dell'attività del Comitato, anche prevedendone l'articolazione in due commissioni riferite alle specifiche misure assistenziali introdotte dalla richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 881 del 29 marzo 2022 in attuazione di quanto previsto dall'art. 31, comma 1, lettere a) e b) del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21.

3. La partecipazione all'attività del Comitato di cui al comma 1 è assicurata a titolo gratuito, nell'ambito dei rispettivi doveri d'ufficio, e non comporta l'erogazione di alcun compenso, gettone di presenza, rimborsi spese ed altri emolumenti comunque denominati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 3.

Controllo e monitoraggio dell'attuazione delle misure di accoglienza diffusa e attività ispettive e di vigilanza sull'insieme delle misure attivate

1. Allo scopo di assicurare il necessario supporto per lo svolgimento delle attività di controllo e monitoraggio, esplesate in relazione a quanto previsto dall'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 881 del 29 marzo 2022, in ordine alle misure di cui all'art. 31, comma 1, lettera a), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a riconoscere alle Prefetture interessate un contributo forfettario in misura pari al 5 per cento dell'importo complessivo dei servizi di accoglienza diffusa effettivamente attivati nell'ambito del rispettivo territorio di competenza, fino alla relativa scadenza. Il contributo viene erogato in anticipazione, nella misura del 50 per cento, a seguito della comunicazione di attivazione dei servizi di accoglienza diffusa e, per il restante 50 per cento, a saldo alla conclusione dell'attività, entro il limite massimo complessivo di euro 5.000.000,00. Alla disciplina delle modalità di attuazione del presente comma si provvede mediante indicazioni operative del Capo del Dipartimento della protezione civile, prevedendo, in particolare, che le predette risorse possano essere impiegate a diretto supporto e potenziamento dell'operatività delle strutture tecniche e amministrative degli enti beneficiari, ovvero possano essere destinate, da quest'ultimi, all'acquisizione di servizi finalizzati allo scopo.

2. Allo scopo di assicurare la vigilanza sull'attuazione delle misure di cui agli articoli 1 e 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 881 del 29 marzo 2022, sia in relazione ai soggetti beneficiari, sia agli enti e soggetti gestori, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato:

a. a collaborare con il Corpo della Guardia di finanza, in conformità a quanto previsto dalla vigente convenzione stipulata in data 6 novembre 2019;

b. a costituire e inviare *in loco*, in caso di necessità, su richiesta o per specifiche motivazioni, unità di ispezione composte da proprio personale oltre che, all'occorrenza, da rappresentanti eventualmente designati da enti e amministrazioni interessate. I relativi costi di missione sul

territorio nazionale sono posti a carico delle risorse provenienti dal Fondo per le emergenze nazionali stanziato con le deliberazioni del Consiglio dei ministri di cui in premessa e sono rimborsati dal Dipartimento della protezione civile alle citate amministrazioni che ne fanno richiesta.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle attività di cui al comma 2, lettera b), si provvede, entro il limite massimo di euro 100.000,00.

Art. 4.

Convenzione con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR - UNHCR) per le attività a sostegno delle persone provenienti dall'Ucraina


1. Per la migliore efficacia delle azioni di propria competenza, il Dipartimento della protezione civile, di intesa con il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, è autorizzato ad attivare forme di collaborazione, per i profili umanitari di competenza, mediante la sottoscrizione di una convenzione con la rappresentanza italiana dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR - UNHCR). Nell'ambito della convenzione di cui al presente articolo può essere, altresì, disciplinata l'acquisizione di informazioni, fornite in interoperabilità al Dipartimento della protezione civile, raccolte nei paesi limitrofi all'Ucraina, ai valichi di confine e agli eventuali hub di raccolta, relativamente alle intenzioni di viaggio verso l'Italia, onde consentire la migliore e più tempestiva pianificazione delle attività di assistenza e accoglienza sul territorio nazionale.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle attività di cui al comma 1 si provvede entro il limite massimo di euro 875.000,00 a valere sulle risorse emergenziali di cui al capitolo 976 del centro di responsabilità 13 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, che sono conseguentemente incrementate del medesimo importo mediante variazione compensativa dal capitolo 493 del centro di responsabilità 8 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 5.

Valutazione d'impatto delle misure per l'accoglienza diffusa

1. Al fine di valutare, anche in corso d'opera, l'impatto delle misure per l'accoglienza diffusa di cui all'art. 31, comma 1, lettera a), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 e all'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 881 del 29 marzo 2022, sia in riferimento ai beneficiari delle misure, sia agli enti del terzo settore e agli enti religiosi civilmente riconosciuti e del privato sociale impegnati nella relativa attuazione, sia alle amministrazioni territoriali e alle comunità interessate, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a stipulare, con procedure d'urgenza, apposita convenzione con il proprio centro di competenza SDA Bocconi School of management, entro il limite di euro 200.000,00.



Art. 6.

Sistemi informativi per la gestione dell'emergenza

1. Allo scopo di consentire i necessari controlli sulla sussistenza dei requisiti per l'accesso al contributo di sostentamento di cui all'art. 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 881 del 29 marzo 2022, i Commissari delegati e i presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano rendono disponibili al Dipartimento della protezione civile, con cadenza quotidiana o non appena presentino istanza di permesso di soggiorno per protezione temporanea, i nominativi e i codici fiscali delle persone ospitate nelle strutture allestite o reperate dai medesimi Commissari e presidenti. La raccolta e la gestione delle predette informazioni avviene utilizzando il sistema DESIGNA, reso disponibile, a titolo gratuito nella forma del riuso, dal Dipartimento della protezione civile, ovvero utilizzando propri sistemi purché in grado di inviare i dati in interoperabilità applicativa al Dipartimento della protezione civile che garantirà anche il raccordo delle informazioni provenienti dagli altri soggetti coinvolti. A tale scopo, per sostenere i conseguenti costi operativi per la dislocazione del proprio personale e per la formazione degli operatori presso le strutture territoriali interessate, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad integrare, con apposito atto aggiuntivo, la convenzione in essere con il proprio centro di competenza «Fondazione Eucentre», nel limite massimo di euro 150.000,00.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Dipartimento della protezione civile acquisisce analoghi dati relativamente ai soggetti ospitati nella rete dei centri CAS e nel sistema SAI di competenza del Ministero dell'interno e delle sue articolazioni territoriali.

Art. 7.

Integrazione deroghe

1. All'art. 9 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022 è aggiunto il seguente comma:

«7. Ai fini dell'acquisizione di lavori, servizi e forniture, strettamente connessi alle attività di cui all'emergenza in rassegna, i Commissari delegati e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano e gli eventuali soggetti attuatori provvedono con la procedura di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche senza previa consultazione di operatori economici e con la procedura di cui all'articolo 63, comma 2, lettera c) del medesimo decreto legislativo, in deroga al comma 6 del citato articolo 63, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all'articolo 163, comma 7, del predetto decreto legislativo e determinando il corrispettivo delle prestazioni ai sensi dei commi 3 e 9 del richiamato articolo 163. Ove esistenti, gli operatori sono selezionati all'interno delle white list delle Prefetture. Qualora tali operatori non siano presenti all'interno delle white list delle Prefetture, le sopra citate verifiche comprendono anche i controlli antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.».

Art. 8.

Modifiche all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 881 del 29 marzo 2022

1. L'art. 7, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 881 del 29 marzo 2022 è sostituito dal seguente: «1. Per la realizzazione delle attività di cui all'art. 31 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, il Dipartimento della protezione civile, ai sensi e per gli effetti della predetta disposizione normativa, riceve dal Ministero della salute, dal Ministero dell'interno, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero dell'istruzione e dal Ministero dell'economia e delle finanze, i dati anagrafici e gli eventuali codici fiscali o altri codici identificativi dagli stessi Ministeri raccolti ed afferenti ai cittadini ucraini provenienti dall'Ucraina ed ai soggetti comunque provenienti dall'Ucraina, che entrano nel territorio nazionale in conseguenza degli accadimenti in atto. I Ministeri coinvolti e il Dipartimento della protezione civile manterranno l'autonoma titolarità rispetto al trattamento dati effettuato.».

Art. 9.

Ulteriori disposizioni in materia di assistenza sanitaria

1. I soggetti destinatari delle misure di protezione temporanea di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2022, dal momento della presentazione della relativa domanda di permesso di soggiorno, hanno accesso all'assistenza sanitaria da parte degli enti del Servizio sanitario nazionale italiano in regime di esenzione alla partecipazione alla spesa sanitaria, se non svolgono alcuna attività lavorativa.

2. L'esenzione viene rilasciata al richiedente al momento dell'attribuzione del medico di medicina generale e/o del pediatra di libera scelta ed ha durata dal 4 marzo al 31 dicembre 2022.

3. Il riconoscimento della misura di cui al presente articolo, è ricompreso nel rimborso forfettario di cui all'art. 5, comma 4, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 881 del 29 marzo 2022, e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 10.

Modifiche all'art. 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 873 del 6 marzo 2022

1. In coerenza con quanto indicato in premessa, le disposizioni di cui all'art. 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 873 del 6 marzo 2022, in scadenza al 30 aprile 2022, sono ulteriormente prorogate al 31 maggio 2022.



Art. 11.

Oneri e copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente ordinanza, pari complessivamente ad euro 5.450.000,00 per l'anno 2022, si provvede:

a. per le misure di cui all'art. 3, comma 1, nel limite di euro 5.000.000,00 per l'anno 2022, mediante utilizzo di quota parte delle risorse finanziarie stanziati dall'art. 31, comma 4, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, le quali sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno;

b. agli oneri di cui all'art. 3, comma 3, all'art. 5, comma 1 e all'art. 6, comma 1, nel limite complessivo di euro 450.000 per l'anno 2022, a valere sulle risorse finanziarie provenienti dal Fondo per le emergenze nazionali stanziati con le deliberazioni del Consiglio dei ministri di cui in premessa.

Art. 12.

Clausola di salvaguardia delle Province autonome di Trento e Bolzano

1. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano alle Province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2022

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

22A03229

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 16 maggio 2022.

Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Vectibix», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 374/2022).

IL DIRIGENTE

DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera e), del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determinazioni di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

